Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

ORDINANZA

N. 16 DEL 03/06/2026

OGGETTO:

Strada "Alta via del Sale": apertura annuale del tracciato e regolamentazione della circolazione veicolare. Stagioni 2026/2027/2028

Il sottoscritto Germano Violino, nominato Responsabile del Servizio Vigilanza con provvedimento del Sindaco n. 09 in data 29/05/2026, con il potere di assumere tutti gli atti gestionali, anche di rilevanza esterna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 secondo comma D.lgs.267/2000 e s.m.i.

Premesso che:

- sul territorio di questo Comune insiste una strada ex militare denominata Monesi - Colle dei Signori - Limone Piemonte – Briga Alta - La Brigue (FR) - Tende (FR) ora definita “Alta via del Sale” e nella presente ordinanza denominata “Strada”, che costituisce elemento territoriale particolarmente importante per la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, storico e architettonico e che può diventare la base per progettare e promuovere itinerari turistici, sportivi e culturali di grande valore e di forte attrattività;
- una porzione di detta strada è compresa nel territorio del Comune di Limone Piemonte: tratto “Cabanaira – Boaria” della lunghezza di circa Km. 8,00, come risulta dalla documentazione agli atti;
- la suddetta strada è stata interessata da lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza nell’ambito del Programma ALCOTRA, per il progetto “Strada ex militare Monesi – La Brigue – Limone Piemonte – Col de Tende”;
- per le stagioni estive 2026/2027/2028 si intende, come già avvenuto in passato (stagioni 2017-2019, 2020-2022 e 2023-2025), aprire al transito veicolare la citata strada prevedendo condizioni di accesso e limitazioni che soddisfino le condizioni di sicurezza e le prescrizioni dettate dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio con nota protocollo 18256/A16.19.0 del 10 giugno 2015 nonché le prescrizioni espresse in sede di Screening di Valutazione di Incidenza dall’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime: Determinazione Dirigenziale n. 230 del 13/05/2026 avente ad oggetto: “20 VIncA – 2026 Screening di Valutazione d’Incidenza per l’Alta Via del Sale. Autorizzazione per transiti veicolari sulla strada ex militare Limone – Monesi. Annualità 2026-2027-2028. ZSC/ZPS IT1160056 “Alpi Marittime” e IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro”. Proponente: Comune di Limone Piemonte.”;
- è necessario conservare la Strada e il suo valore storico, architettonico e ambientale;

- è necessario preservare il contesto naturale e paesaggistico all'interno del quale la Strada si inserisce;
- è necessario preservare ed assicurare la compatibilità dell'uso del tracciato con la presenza dei SIC/ZPS IT1160056 "Alpi Marittime", e IT1160057 "Alte valli Pesio e Tanaro" e sito natura 2000 FR9301561 "Marguareis – La Brigue – Fontane - Saorge";
- è necessario ed essenziale garantire la sicurezza di tutte le tipologie di utenti che accedono alla Strada, rendendo possibile la loro coesistenza;
- si intende valorizzare il significato turistico della Strada, favorendo modalità di accesso e di transito sulla stessa che siano compatibili con la fruizione a fini turistici del contesto ambientale che la Strada attraversa;
- si intende assicurare agli operatori locali e professionali dei pubblici servizi che utilizzano la Strada per le proprie attività, modalità di fruizione compatibili con la gestione di queste ultime;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 31/12/2018 con all'oggetto: *"Approvazione del regolamento e convezione per la gestione triennale (2019/2020/2021) della strada Monesi-Colle di Tenda che diventano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento*";

Dato atto che la convenzione, scaduta nel 2022, non è stata rinnovata per la stagione 2022 e che i Comuni interessati hanno proceduto autonomamente per i propri tratti di competenza (il Comune di Limone Piemonte ha gestito il tratto sul proprio territorio e quello dei Comuni di La Brigue e Tende; il Comune di Briga Alta ha gestito il tratto sul proprio territorio dal bivio per Upega località Navette sino al Colle dei Signori) ad eseguire i necessari lavori di manutenzione ordinaria e a gestire i rispettivi caselli per la bigliettazione, con relativo personale e proventi economici;

Considerato che la Provincia di Imperia, a seguito di incontri intercorsi con i Comuni aderenti, è entrata a far parte della sopradescritta Convenzione in rappresentanza dei Comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montalto-Carpasio, Montegrosso Pian Latte e Pornassio e che sono in fase di approvazione la nuova Convenzione ed il nuovo Regolamento che recepiscono l'adesione di un nuovo partner e le opportune modifiche per la gestione della strada;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Limone Piemonte avente ad oggetto: "*APPROVAZIONE CONVENZIONE E REGOLAMENTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PER LA GESTIONE DELLA STRADA EX MILITARE LIMONE - MONESI (ALTA VIA DEL SALE)*".

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 24 – 4799, la Regione Piemonte ha delegato la gestione della ZSC/ZPS IT1160056 "Alpi Marittime" e IT1160057 "Alte valli Pesio e Tanaro", all'Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 230 del 13/05/2026 emessa dal Direttore Aree Protette Alpi Marittime avente ad oggetto: "20 VIncA – 2026 Screening di Valutazione d'Incidenza per l'Alta Via del Sale. Autorizzazione per transiti veicolari sulla strada ex militare Limone – Monesi. Annualità 2026-2027-2028. ZSC/ZPS IT1160056 "Alpi Marittime" e IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro". Proponente: Comune di Limone Piemonte"

Visto il parere pervenuto al prot. n. 4127 del 14/05/2026 – format screening di V.INC.C.A – istruttoria valutatore screening specifico;

Visti:
- l'art. 11 comma 4° della L.R. n. 32 /1982 e ss.mm.ii;
- gli artt. 5.6,7,39,157 e 158. del vigente Codice della Strada D.lgs 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.lgs 267/2000 e smi;

Considerato che:

- la Strada oggetto della presente ordinanza ha caratteristiche fisiche e ambientali tali da richiedere particolari cautele per l'accesso e per il transito veicolare, nonché perizia e prudenza nella conduzione dei mezzi;
- la strada è in alta quota ed inaccessibile per neve per buona parte dell'anno;
- gli orari di transito devono essere individuati tenendo conto del sorgere e tramontare del sole per garantire la percorrenza in sicurezza (incluso il rientro a valle) e per consentire gli eventuali soccorsi in caso di emergenza;
- la Strada è priva di protezioni a valle, soggetta alla formazione di buche e fondo sconnesso, soggetta alla caduta di massi e materiale lapideo di varia dimensione;
- per la ristrettezza della sede stradale, in molti tratti del percorso, l'incrocio tra veicoli è malagevole o addirittura impossibile;
- in caso di pioggia, nebbia, ghiaccio o neve, il fondo può diventare molto sdrucciolevole e rendere estremamente pericoloso il transito;
- la Strada attraversa un'area naturale di particolare valore ambientale, con presenza di fauna selvatica vagante e di mandrie di animali domestici in alpeggio;

ORDINA

l'apertura alla circolazione dei veicoli del tratto di strada ex militare denominata "Alta via del Sale" - "Monesi - Colle dei Signori - Limone Piemonte - La Brigue - Col de Tende" di competenza del Comune di Limone Piemonte, per le stagioni 2026/2027/2028, con la gestione controllata degli accessi e con le limitazioni e le modalità di seguito riportate:

1. La circolazione dei veicoli è consentita dal terzo sabato del mese di giugno sino alla terza domenica di ottobre (salvo eventuali ed imprevedibili aperture posticipate o chiusure anticipate a causa delle condizioni dell'infrastruttura o meteorologiche). Nel restante periodo dell'anno la strada rimane chiusa al traffico veicolare fatti salvi gli accessi dei mezzi di polizia, vigilanza, soccorso, dei proprietari di terreni, dei gestori di attività agro-silvo-pastorali ed eventuali autorizzati dal Corpo di Polizia Locale di Limone Piemonte;
2. La circolazione dei veicoli è consentita secondo le seguenti fasce orarie:
 a. dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 18.00) nel periodo intercorrente tra il terzo sabato di giugno alla quarta domenica di settembre;
 b. dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso alle ore 16.00) nel periodo intercorrente tra il lunedì successivo alla quarta domenica di settembre e fino alla terza domenica di ottobre;

 non saranno autorizzati transiti "turistici" di mezzi prima dell'apertura e dopo la chiusura giornaliera;
3. La circolazione è consentita ai veicoli muniti di biglietto di accesso o di autorizzazione rilasciata dal Corpo di Polizia Locale di Limone Piemonte;
4. La circolazione sulla strada "Alta via del Sale", stante le sue caratteristiche morfologiche, è consentita esclusivamente a CONDUCENTI ESPERTI e con VEICOLI IDONEI;
5. L'accesso alla Strada è VIETATO in caso di condizioni meteorologiche avverse che ne compromettano la percorribilità in sicurezza o limitino la visibilità. È quindi vietato il transito in caso di meteo avverso: nebbia, neve, forti piogge, grandine, forti raffiche di vento, ghiaccio, ecc…
6. L'accesso alla Strada è VIETATO a veicoli particolarmente rumorosi, ovvero che presentano anomalie, difformità o malfunzionamento dell'impianto di scarico dei fumi esausti;
7. La circolazione dei veicoli motorizzati è vietata per l'intera giornata del martedì e del giovedì riservando il transito ai velocipedi e pedoni (le giornate di anno in anno potranno essere eventualmente variate dai Comuni in relazione alle necessità ed alle esperienze maturate negli anni scorsi). Sono da ritenersi esclusi i titolari di permessi di categoria "A" e "B" di cui al successivo punto 16. Il divieto vige per il tratto successivo al casello di Limone Piemonte

e quindi è da considerarsi escluso dal presente divieto il tratto compreso tra il Colle di Tenda (bivio chalet Marmotte) e l'arrivo della seggiovia "Cabanaira";

8. Su tutta la Strada è vietato procedere ad una velocità superiore ai 20 km/h, fermarsi in prossimità di curve o dossi a visibilità ridotta e sostare al di fuori delle aree destinate a parcheggio, debitamente segnalate. I cartelli che individuano le aree di sosta indicano il numero massimo di posti adibiti a parcheggio
9. È VIETATO IL TRANSITO ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
10. È VIETATO IL TRANSITO ai veicoli aventi altezza superiore a 2,5 metri;
11. È VIETATO IL TRANSITO ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,3 metri;
12. È VIETATO IL TRANSITO ai veicoli aventi lunghezza superiore a 5,5 metri;
13. È VIETATO IL TRANSITO ai veicoli trainanti caravan, roulotte, trailer e/o qualsiasi altro tipo di rimorchio o carrello appendice di ogni peso e dimensione;
14. È VIETATO IL TRANSITO ai camper ed agli autobus;
15. L'accesso dei veicoli motorizzati nel tratto di Strada compreso tra la località "Cabanaira" e il "Colle della Boaria", e tra il "Colle dei Signori" e la località "Bivio pista forestale per Upega" è regolato dall'apertura o chiusura di barriere mobili nei punti di accesso alla strada stessa (caselli), gestiti dai Comuni di Limone Piemonte e Briga Alta; la temporanea assenza o inattività di tali caselli è da considerarsi quale chiusura al transito della Strada.
16. L'accesso alla Strada con veicoli a motore sul tratto compreso tra la località "Cabanaria" e il "Colle della Boaria" è consentito previa l'acquisizione di permessi (biglietti o autorizzazioni) con le caratteristiche di seguito riportate:
 - Categoria A - Permesso stagionale, con validità per l'intero periodo di apertura della strada; ciascun permesso rilasciato è valido per un numero massimo di due veicoli.
 Destinatari: proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi titolo sugli immobili serviti dalla Strada (es: conduttori di aziende agricole, conduttori di fondi agricoli e forestali, addetti al carico/scarico bestiame in alpeggio, gestori di rifugi o strutture turistiche e personale addetto)
 - Categoria B - Permesso temporaneo, con validità per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività in funzione delle quali il permesso è stato rilasciato, fino ad un massimo di 30 giorni; ciascun permesso rilasciato è valido per un solo veicolo.
 Destinatari: soggetti per i quali il transito temporaneamente autorizzato è necessario per attività economiche (es: imprese forestali, imprese edili, liberi professionisti) o con utilità sociale e senza scopo di lucro (es: attività di studio e di ricerca) e altre attività assimilabili.
 Numero massimo di permessi concedibili: 50 per stagione.
 - Categoria C1- Permesso giornaliero a pagamento per autoveicoli e quad.
 Per ragioni di salvaguardia ambientale e sicurezza, i permessi giornalieri sono limitati a numero massimo di **80 al giorno;**
 - Categoria C.2: Permesso giornaliero a pagamento per motoveicoli;
 Per ragioni di salvaguardia ambientale e sicurezza, i permessi giornalieri sono limitati a numero massimo di **140 al giorno**;
 - I permessi giornalieri vengono rilasciati in relazione agli orari delle giornate di apertura della Strada dal personale addetto ai caselli che regolano l'accesso alla stessa, situati in località "Cabanaira" nel territorio del Comune di Limone Piemonte e in località "Le Navette – Bivio pista forestale per Upega" nel territorio del Comune di Briga Alta.
 - Il numero massimo di permessi giornalieri sopra indicati si intende quale somma di quelli rilasciati complessivamente dai caselli;
 - Esclusivamente per i soggetti che pernottano nelle aree e negli esercizi con finalità ricettiva presenti sul territorio servito dalla Strada, il permesso giornaliero può essere esteso alla durata prevista del soggiorno, espressamente indicata in domanda, ma dà comunque diritto ad un unico accesso;
 - I permessi stagionali e quelli temporanei vengono rilasciati previa richiesta scritta da presentare al Comune gestore della strada. La domanda, presentata su modello apposito, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- generalità del richiedente;
- giustificativo di proprietà, affitto, etc...
- categoria di utenza e motivo del transito;
- indicazione del tragitto da effettuare e della frequenza stimata;
- dati dei veicoli da autorizzare.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- fotocopia della Carta di Circolazione dei veicoli;
- dichiarazione di presa visione e di accettazione della presente ordinanza.

Il permesso rilasciato conterrà:

- il numero progressivo di rilascio, distinto per categoria di utente;
- il numero di targa del veicolo autorizzato;
- il periodo di validità.

- È fatto obbligo ai titolari del permesso di esporre lo stesso sul veicolo autorizzato, in posizione ben visibile in modo da facilitare le operazioni di controllo e, comunque, di esibirlo a semplice richiesta del personale incaricato di presidiare le postazioni di accesso e di uscita dalla Strada.
- Il soggetto gestore si riserva la facoltà di sospendere o revocare i permessi già rilasciati.

17. Il personale dei caselli e tutto il personale addetto alla vigilanza e controllo può negare l'accesso alla Strada ai veicoli che, per le loro caratteristiche, non risultino idonei a percorrere in sicurezza il tracciato o presentino anomalie tali da creare pericolo e disturbo all'ecosistema naturale attraversato.
18. L'accesso veicolare alla Strada può essere interrotto in qualsiasi momento per avverse condizioni metereologiche o per motivi di sicurezza.
19. Eventuali manifestazioni turistiche, folcloristiche o ludico-sportive che prevedono l'accesso alla Strada, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente Gestore della Strada e dell'Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime, sia in periodo di apertura che in periodo di chiusura della strada. Nelle giornate in cui vengano autorizzate manifestazioni, potrà essere diminuito il numero di permessi giornalieri. Nel caso di passaggio di veicoli legati a eventi/manifestazioni, tali passaggi saranno conteggiati in modo vincolante col numero massimo di veicoli ad oggi autorizzati giornalmente al transito, ovvero 80 autoveicoli e 140 tra motoveicoli, quad e altri mezzi a motore;
20. Sono da ritenersi esclusi dalle limitazioni e dalle modalità di accesso alla Strada di cui ai punti precedenti ed esclusivamente in caso di condizioni atmosferiche favorevoli (eccezion fatta per le limitazioni di massa, lunghezza, larghezza e altezza) i veicoli proprietà dello Stato Italiano e dello Stato Francese ovvero degli Enti Locali e degli Enti Parco con competenza amministrativa e territoriale sulle aree servite dalla Strada, mezzi di Polizia, Vigilanza, Soccorso e di Protezione Civile nell'esercizio delle loro funzioni, i veicoli delle Società che gestiscono servizi pubblici in concessione dagli Enti sopraindicati, purché utilizzati per ragioni di servizio.

INFORMA

Che il transito sulla Strada avviene a rischio e pericolo dell'utente che deve adottare tutte le cautele necessarie all'uso di una infrastruttura viaria con le caratteristiche indicate nella presente ordinanza ed è responsabile di tutti gli eventuali danni procurati a sé stesso, a persone, animali e cose; all'atto dell'acquisto del biglietto di accesso o dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'utente dichiara di aver preso atto dei contenuti della presente Ordinanza e del Regolamento per l'accesso ed il transito ed espressamente solleva il soggetto gestore e gli enti proprietari della Strada da qualsiasi responsabilità;

Che il Comune di Limone Piemonte declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dal transito in violazione ai divieti di cui alla presente ordinanza;

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR Piemonte e al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

DISPONE

che le prescrizioni di cui sopra siano rese note attraverso apposita segnaletica stradale e attraverso i siti istituzionali degli Enti e dei partner coinvolti nella gestione della Strada;

che gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada ed il personale di Vigilanza dell'Ente Parco Aree Protette delle Alpi Marittime, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza;

che, per esigenze tecniche connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti di Polizia Locale o delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;

che la presente ordinanza annulla e sostituisce integralmente le proprie precedenti ordinanze di disciplina della viabilità nel tratto di competenza dell'Alta via del Sale;

che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e sia inviata a:

- Prefettura di Cuneo
- Provincia di Cuneo
- Comune di Tende (F)
- Comune di La Brigue (F)
- Comune di Briga Alta
- Stazione Carabinieri – Limone Piemonte;
- Polizia di Frontiera - Limone Piemonte;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Cuneo
- Emergenza Sanitaria 118 - Saluzzo
- 112 – NUE
- Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime - Valdieri
- Ufficio Tecnico Comunale – Sede

Limone Piemonte, 03 giugno 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comandante Polizia Locale
Comm. Violino Germano
(firmato digitalmente)